



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### VERBALE N. 5

### SEDUTA DEL 14/04/2023

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di Aprile, alle ore 16:25, in Trapani, presso la sede sociale,

**si è riunito**

giusta convocazione del Presidente del 11.04.2023, il Consiglio di Amministrazione della A.T.M. S.p.A. TRAPANI con il seguente

#### **ordine del giorno**

#### **1. Comunicazioni del Collegio Sindacale**

**sono presenti**

per il Consiglio di Amministrazione:

- Francesco Murana, Presidente
- Donatella Barraco, Vice Presidente
- Matteo Catalano, Consigliere

per il Collegio Sindacale:

- Gaspare Sambrunone, Presidente
- Giuliana Melia, Sindaco effettivo;
- Emanuele Pirrello, Sindaco effettivo.

Sono inoltre presenti:

- Francesca Bilardo, Organismo di Vigilanza Monocratico
- Lorenzo Noto, Revisore legale
- Massimo La Rocca, Direttore Generale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la presenza della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara validamente costituita la seduta per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Matteo Catalano, che accetta l'incarico, richiedendo altresì la videoregistrazione della seduta.

Ottenuto il consenso dei presenti e passando alla trattazione del primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente del CdA dà la parola al rag. Gaspare Sambrunone, Presidente del Collegio Sindacale.

---

**A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico**  
**Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani**  
[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e Piva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI  
Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: [atmtrapani@legalmail.it](mailto:atmtrapani@legalmail.it) @mail: [segreteria@atmtrapani.it](mailto:segreteria@atmtrapani.it),  
Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142



Il rag. Sambrunone riferisce che, con una Nota - di cui viene data lettura, datata 21/03/2023, inviata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza 231, nonché Sindaco del Comune di Trapani, all'Assessore Designato, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e alla Terza Commissione Consiliare di Trapani - la FAISA-CISAL metteva in dubbio la legittimità del conferimento dell'incarico di Direttore generale (avvenuto circa tre anni fa), e invitava i soggetti in indirizzo ad *"attivarsi per l'adozione dei provvedimenti dovuti e più opportuni per rimuovere l'attuale condizione di criticità... nonché per scongiurare ogni illegittimo, illecito ed inopportuno rinnovo dell'incarico di Direttore Generale...dichiarandone l'immediata cessazione.."*.

Interviene il Sindaco Pirrello il quale precisa che, in tale Nota, si fa riferimento al D.Lgs 39/2013, recante disposizioni in materia di *inconferibilità e incompatibilità* di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ma che nella stessa Nota non viene evidenziata alcuna circostanza di *inconferibilità/incompatibilità* specifica.

Riprende la parola il Presidente del CS il quale dà lettura della Relazione predisposta dall'Organo da lui presieduto, già trasmessa dalla segreteria dell'ATM ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Sindaco del Comune di Trapani, all'Organismo di Vigilanza, al Revisore Legale ed al Direttore Generale.

Per quanto esposto nella suddetta Relazione il *"Collegio sindacale ritiene che non sussistono profili di incompatibilità tra l'ing. Massimo La Rocca e il ruolo attualmente ricoperto di direttore generale e invita il CDA a vagliare con la massima attenzione la fondatezza delle segnalazioni contenute nella nota del 21 marzo 2023 inviata dall'organizzazione sindacale FAISA – CISAL."*

Precisa il Sindaco Pirrello che, nella stesura della Relazione, il Collegio si è avvalso anche di delibere dell'ANAC relative a tematiche riconducibili a cause di *inconferibilità/incompatibilità*, che hanno contribuito a determinare il parere espresso dal CS sopra riportato.

Continua il Sindaco Pirrello soffermandosi sulla delicatezza delle osservazioni della sigla sindacale, che ha determinato anche la richiesta di una apposita riunione del CdA.

Interviene la Vice Presidente Barraco, che fa presente l'esistenza di altre note inviate dalla FAISA – CISAL, portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, organismo che ha sempre constatato la correttezza dell'operato degli organi societari.

Prende la parola il presidente del CdA, il quale invita l'avv. Bilardo, nella sua veste di Organismo di Vigilanza Monocratico, a esporre il suo parere in ordine a quanto discusso.



L'OdV fa presente: innanzitutto, che condivide pienamente la Relazione del Collegio Sindacale; inoltre, che a suo avviso la predetta Nota della FAISA-CISAL rappresenta un fatto di estrema gravità, sia per l'assoluta erroneità dei contenuti, sia perché, ove fosse vera e corretta, comporterebbe gravissime responsabilità, anche in termini di danno erariale, in capo a tutti coloro (membri CdA, Collegio Sindacale, Commissione di Gara) che, all'epoca, hanno partecipato al conferimento di incarico di Direttore Generale in contestazione.

In ragione di tale "gravità", l'OdV, chiede formalmente al CdA che il presente Verbale sia trasmesso a tutti gli organi e soggetti destinatari della nota FAISA-CISAL, essendo necessario ed opportuno che gli stessi abbiano piena contezza dei risultati dell'analisi di tipo tecnico effettuata in sede di CdA.

Nei contenuti, l'OdV rileva la macroscopica erroneità - probabilmente causata da una totale ignoranza del D.Lgs. 39/2023 - della predetta Nota; erroneità che rischia di indurre in errore il Socio Unico e di produrre effetti illegittimamente devastanti nei confronti di chi, all'epoca, ha partecipato al legittimo conferimento di incarico dirigenziale.

Un primo, gravissimo, errore, risiede nel "confondere le acque", e quindi creare confusione fuorviante, a proposito dell'esatto raggio di azione del richiamato D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012*).

Tale provvedimento di legge disciplina, in termini molto rigidi ma assolutamente predeterminati, un certo numero di ipotesi di *inconfiribilità e incompatibilità*.

L'unica ipotesi che potrebbe attagliarsi al caso in questione è quella di cui all'art. 4 (*Inconfiribilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*), che testualmente dispone: «1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento».



Ciò comporta che, secondo quanto statuito dalla predetta norma in termini chiari ed univoci, l'ipotesi di *inconferibilità* a cui dovrebbe agganciarsi idealmente il conferimento di incarico dell'attuale Direttore generale, è quella di cui alla lett. c): ovvero, di un soggetto che, nei due anni precedenti, abbia svolto incarichi - ad esempio, di amministratore - nell'ente di diritto privato (nel nostro caso ATM) e che venga poi nominato dirigente nella pubblica amministrazione o nell'ente pubblico che esercita poteri di regolazione/finanziamento nei confronti dello stesso ente privato (v., nel nostro caso, nel Comune di Trapani o nell'ente Regione Sicilia).

Nulla di tutto questo riguarda minimamente il conferimento di incarico dell'attuale Direttore Generale, nominato dirigente nell'ente privato in controllo pubblico ATM e non certo nel Comune di Trapani o alla Regione Sicilia.

Ad avviso dell'OdV è, insomma, inaccettabile che FAISA-CISAL avanzi una formale diffida ad eliminare/correggere una situazione che, non soltanto non rientra minimamente nella richiamata ipotesi di legge, ma, ove fosse fondata, comporterebbe le gravissime conseguenze di cui agli artt. 17 e 18 dello stesso D.Lgs. 39/2013.

L'OdV rappresenta, anche, di avere voluto visionare (a titolo di scrupolo avanzato) tutti gli atti del Concorso in discussione e di avere, nell'occasione, appurato che la selezione e la correlata aggiudicazione del vincitore di concorso è stata effettuata da una Commissione esterna - composta dal Prof. Enrico Camilleri, dal Dott. Giacomo Asaro e dall'Avv. Rosalba Musillami - la quale ha condotto una istruttoria preliminare molto rigorosa arrivando ad escludere, per mancanza di requisiti o difformità formali, ben 7 partecipanti su 11.

Ne deriva che, ove la suddetta Commissione avesse riscontrato una qualche situazione di *inconferibilità* (che, a differenza della *incompatibilità*, incide direttamente sui requisiti di partecipazione in quanto ostacola "a monte" l'eventuale conferimento di incarico), la stessa avrebbe certamente proceduto all'esclusione del concorrente, esattamente come ha fatto con gli altri 7 partecipanti esclusi.

Del tutto fuori di luogo - ad avviso dell'OdV - è il richiamo, sempre nella Nota FAISA-CISAL, all'istituto della "rotazione".

A tal proposito, l'OdV ricorda che la "rotazione" è di due tipi: "straordinaria", prevista dall'art. 16, comma 1, lett. 1 quater, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. *Testo Unico sul Pubblico Impiego*), in presenza di dipendenti che abbiano subito procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; "ordinaria", introdotta dall'art. 1, comma 5 lett. b) della Legge 190/2012, quale misura preventiva anticorruzione di natura organizzativa ordinaria, rivolta ai dipendenti già in servizio e volta alla limitazione del consolidamento di possibili relazioni o posizioni di potere (anche "spicciolo").



Nel caso in esame, nessuna delle due ipotesi di “rotazione” è in alcun modo richiamabile: né, all’evidenza, quella “straordinaria”; né, ancor più, quella “ordinaria”, chiaramente improspettabile in presenza di posizioni che debbano essere ricoperti con lo strumento del concorso pubblico.

Va, poi, da sé che: il CdA dell’epoca non ha fatto altro che acquisire le risultanze del lavoro effettuato dalla Commissione; gli atti dello stesso CdA sono meramente consequenziali alle risultanze degli atti di gara trasmessi dalla Commissione.

In considerazione delle superiori osservazioni, L’OdV ribadisce che, a suo avviso, FAISA ha preso letteralmente una “cantonata”, che peraltro rischia di destabilizzare gratuitamente il normale andamento organizzativo-aziendale.

L’OdV conclude il suo intervento ribadendo: a) la sua adesione a quanto espresso dal CS nella propria Relazione; b) la sua richiesta di invio del presente Verbale agli enti/organi citati in indirizzo nella nota FAISA.

Prende la parola, su invito del Presidente del CDA, il Revisore Legale, dott. Lorenzo Noto, il quale prende atto della Relazione del Collegio Sindacale, rilevando le gravi problematiche in tema di bilancio, derivanti da una ipotetica nullità del conferimento dell’incarico di direttore generale.

Prende la parola, su invito del Presidente del CDA, ed in rappresentanza dell’intero CDA, la Vice Presidente avv. Donatella Barraco, la quale condivide quanto esposto dal Collegio nella sua Relazione e con quanto esposto dall’ODV.

Tiene a precisare, in merito a quanto affermato dal CS nella propria Relazione, laddove “*la declaratoria di nullità del contratto di lavoro dell’attuale direttore generale... l’attuale Collegio sindacale precisa che questa non potrebbe mai essere emessa da un organo amministrativo come il CDA*”, che il CDA non intende dichiarare la nullità del contratto, ma ravvisa in esso delle ipotesi di illegittimità, inerenti la proroga del contratto o la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato. Ribadisce la Vice Presidente che la trasformazione da rapporto determinato ad indeterminato non è possibile, in base alle norme vigenti per i contratti di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione. In merito alla proroga del contratto è ipotizzabile la stessa nell’ambito del quinquennio complessivo.

Chiede la parola il Direttore Generale, ed avendola ottenuta dal Presidente, richiede copia delle note della FAISA pervenute dal mese di dicembre 2022 ad oggi, agli organi sociali ed al Socio Unico che in qualche maniera lo riguardano.



Interviene il Presidente del CdA il quale esprime perplessità in ordine a quanto richiesto dal Direttore Generale, relativamente al carattere di riservatezza che alcune di tali note possano presentare.

Interviene sul punto l'OdV che, in ordine al requisito della riservatezza, ritiene che le Note inviate al Socio Unico e/o a soggetti esterni alla Società, ancor più ove trasmesse con la posta elettronica aziendale, non possano minimamente essere considerate "riservate".

Interviene nuovamente il Direttore Generale, che informa i presenti di avere avuto conoscenza della nota FAISA da un post su facebook, pubblicata da un blogger.

L'OdV, nell'annotare che la persona che ha "passato" la Nota al blogger sarà stato - probabilmente - il firmatario della stessa Nota, fa presente che, a suo parere, la Società dovrebbe cercare di verificare, anche a fini strettamente formali e di principio, "chi" ha propalato all'esterno fatti aziendali che sono e devono rimanere rigorosamente interni (potendo, al massimo, essere trasmessi al Socio Unico e ai suoi organi).

Si apre un dibattito sul punto.

L'OdV suggerisce di convocare lo scrivente della nota FAISA per la verifica dell'eventuale trasmissione di tale Nota al blogger che l'ha poi pubblicata.

Lo stesso OdV osserva infine che, a suo avviso, riveste rilevanza disciplinare l'eventuale commento del post su facebook nell'orario di lavoro: in primo luogo, perché viola l'art. 2015 c.c. e gli artt. 3 comma 3, 11 comma 3, e 12 del *Codice di Comportamento* di cui al D.P.R. 62/2013, regolarmente vigente in ATM dall'anno 2021; in secondo luogo, perché non è ammissibile che i dipendenti, durante l'orario di lavoro, "giochino" con facebook o social network similari.

Non essendoci altro da discutere la seduta viene chiusa alle 17,30.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Rag. Francesco Murana

Il Segretario

Dott. Matteo Catalano